

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00116

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2012 presentato, in data 20 dicembre 2012, dalla società Cagliari Calcio s.p.a. contro la FIGC e nei confronti della A.S. Roma s.p.a. per l'annullamento della decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC (pubblicata sul C.U. n. 94/CGF del 20 novembre 2012), con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla Società Cagliari Calcio per l'impugnazione del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale c/o LNP Serie A, avente ad oggetto la sanzione della perdita con il punteggio di 0 a 3 della gara Cagliari-Roma (23 settembre 2012), del campionato nazionale di Serie A, nonché di quest'ultimo provvedimento, adottato con C.U. n. 51 del 24 settembre 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e discendente.

RESPINGE il ricorso;

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in motivazione.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 18 marzo 2013.

Il Presidente
F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore
F.to Alberto de Roberto

Depositato in Roma il 18 marzo 2013.

Il Segretario
F.to Alvio La Face